

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) COCCIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 08/04/2026

FATTO

La parte ricorrente ha affermato con il ricorso:

- di aver stipulato in data 21.11.2024 con la resistente il contratto di finanziamento n. 30****02, il cui importo veniva erogato a favore della società N**D*** Group il 24/11/2024 per usufruire di cure odontoiatriche;
- che, tuttavia, a maggio 2025 tale società chiudeva improvvisamente senza alcun preavviso o proposta per la prosecuzione delle cure;
- che, data l'impossibilità di proseguire le cure a causa della chiusura dello studio dentistico e vista la mancata collaborazione da parte della società, il 29.07.2025 richiedeva alla resistente la sospensione delle rate mensili fin alla risoluzione del problema;
- che, tuttavia, non riceveva alcuna risposta.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato quanto segue:

- che, in data 21.11.2024, la ricorrente sottoscriveva, per il tramite dell'intermediario del credito N**D*** Group S.r.l., il contratto di finanziamento n. 3****0, per un

- importo finanziato di € 8.000,00, oltre oneri accessori, da rimborsare in n. 16 rate mensili da € 500,00 cadauna;
- che in data 22.11.2024, la resistente provvedeva a liquidare, in favore della società, l'importo richiesto;
 - che la ricorrente provvedeva al pagamento delle rate previste dal piano di rimborso concordato sino alla n. 10, con scadenza 30.09.2025, per poi interrompere ogni ulteriore versamento dovuto;
 - che parte ricorrente non ha allegato alcuna documentazione attestante: i) il presunto grave inadempimento del fornitore convenzionato, ii) l'inutile messa in mora del fornitore convenzionato, iii) il reclamo presentato alla banca;
 - che, pertanto, il ricorso risulta sprovvisto degli elementi probatori necessari per poter conoscere i fatti rilevanti ai sensi dell'art. 2697 c.c.;
 - che eventuale documentazione ulteriore che sarà presentata nelle repliche non potrà essere considerata dall'Arbitro come previsto dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari;
 - che non risulta allegato alcun preventivo reclamo presentato alla banca.
 - che la questione sollevata dalla ricorrente richiederebbe, peraltro, un'attività consulenziale, finanche "mediatrice", da parte dell'Arbitro, che esula dalle sue competenze.

Tutto ciò posto, la parte ricorrente domanda all'ABF *"tutela nell[la] risoluzione del [suo] problema"*.

L'intermediario domanda:

- in via principale, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in via subordinata, l'inammissibilità del ricorso per incompetenza dell'Arbitro.

DIRITTO

Il ricorso prende le mosse da un contratto di finanziamento stipulato dal ricorrente con la banca resistente, il cui importo veniva erogato a favore di una società terza per usufruire di cure odontoiatriche, poi sospese senza preavviso.

La banca ha eccepito preliminarmente che parte ricorrente non avrebbe presentato alcun reclamo, in violazione di quanto dispongono le Disposizioni ABF, secondo le quali «il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario».

L'eccezione è fondata.

Per condiviso orientamento dei Collegi deve ritenersi che, avendo il reclamo natura recettizia, in caso di contestazione da parte dell'intermediario grava sul ricorrente l'onere di dimostrarne l'avvenuta ricezione.

Nel caso di specie, benché nel modulo del ricorso la cliente abbia indicato di aver presentato reclamo in data 29.07.2025, non constano in atti evidenze a supporto. Inoltre, a fronte dell'espressa eccezione dell'intermediario, parte ricorrente nulla ha contestato, non producendo le repliche.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE f.f.